

DM N. 127/2024 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alcune novità: EOW Inerti

Webinar 16.10.2024 ore 11/12.30 on line

ART. 184 TER DLGS. 152/2006 EOW (IN EVOLUZIONE)

- Direttiva CE **2008/98** art. 6
- Dlgs. 205/2010 – abroga art. 181 bis (MPS) e nasce art. 184 ter Dlgs. 152/2006 (EOW)
- Direttiva UE **2018/851** art. 6
- Art. 184 ter Dlgs. 152/2006 in evoluzione
- Linee guida SNPA del 2020 e poi del 2022 – prima e dopo DM 152/2022

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Art. 2 lett- g) DM 152/2022	Art. 2 lett. i) DM 127/2024
g) «dichiarazione di conformità»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato, di cui all'articolo 5;	i) «dichiarazione di conformità»: la sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato (di cui all'articolo 5);

Art. 46 DPR 445/2000

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
- a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;.....

Art. 47 DPR 445/2000

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

Art. 76 DPR 445/2000

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante **decade dai benefici eventualmente conseguenti** al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la **revoca degli eventuali benefici già erogati** nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L). [185](#)

Cass. Pen. n. 51558/2023

- Le false dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione ad una gara d'appalto, rese ai sensi del [D.P.R. n. 445 del 2000](#), [artt. 46](#) e [47](#) concretano il reato di cui all'art. 76 D.P.R. cit. e [art. 483](#) c.p. In tal senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale insegna che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi del predetto [D.P.R. n. 445 del 2000](#), [artt. 46](#) e [47](#), si considerano come fatte a pubblico ufficiale, sicchè la falsità delle stesse integra il reato di cui all'[art. 483](#) c.p..
- La norma di cui all'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.Lgs. n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al c.p. e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all'[art. 483](#) c.p. il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del citato Testo Unico al fine di partecipare a una gara di appalto.

Art. 483 c.p. falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico

- Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in **un atto pubblico**, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni .
- Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi .

Tribunale Gorizia n. 354/2023

L'art. 483 c.p. non prevede un generico obbligo di veridicità nelle attestazioni che il privato rende al pubblico ufficiale, ma incrimina il privato che attesti al pubblico ufficiale "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Art. 5 comma 1 DM 152/2022
Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Art. 5 comma 1 DM 127/2024
Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è **responsabile** della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Art. 5 comma 2 DM 152/2022

2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed è inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

Art. 5 comma 2 DM 127/2024

2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva **(di atto) di certificazioni e** di atto di notorietà ai sensi **degli articoli 46 e 47** del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione **di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Art. 5 comma 3 DM 152/2022

3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Art. 5 comma 3 DM 127/2024

3. Il produttore di aggregato recuperato **conserva**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, **anche in formato elettronico**, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, **per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, (anche in formato elettronico)** mettendola a disposizione delle autorità di controllo **(che la richiedono)**.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Art. 5 comma 4 DM 152/2022

4. Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserva **per cinque anni**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 5 comma 4 DM 127/2024

4. Ai fini della **dimostrazione (prova)** della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato **preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.** Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1.

Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e **sono** idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Riepilogo termini

Conservazione DC



Dichiarazione di conformità (DC)



Campione conservato

5 anni



Prima dell'uscita dall'impianto
6 mesi dalla data di produzione del lotto



1 anno

Art. 8 comma 4 DM 127/2024

- **4. Fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.**

Consiglio di Stato 161/2024

- Il superamento della regola di conservazione dei campioni **per 5 anni** deriva dalle criticità emerse in fase di consultazione pubblica connesse al gravoso impegno anche economico in termini di spazi da dedicare alla conservazione dei campioni in questione nonché in termini di gestione organizzativa e di sicurezza degli stessi senza che vi sia più nella valutazione a regime del regolare *una proporzionata utilità derivante dalla conservazione per un più lungo termine e per cui è rimessa l'amministrazione l'opportunità di uniformare per tutti - sia per coloro che operano sulla base di titoli soggetti a domanda di aggiornamento sia per coloro che operano sulla base dei titoli oggetto di rinnovo - l'entrata a regime **della nuova regola di conservazione per un anno per tutti.***

GRAZIE

www.studiolegaleambiente.it

cinzia.silvestri@studiolegaleambiente.it